



VADEMECUM

BENEFICI E AGEVOLAZIONI PER LE PERSONE AFFETTE DA SINDROME DI ALSTRÖM

INTRODUZIONE

Questo vademecum si rivolge principalmente alle persone affette dalla Sindrome di Alström (*Pazienti Alström*) e ai loro familiari, indicando le principali agevolazioni e i principali benefici economici di cui possono usufruire, nonché le modalità per farne richiesta.

La normativa italiana prevede una serie di prestazioni economiche e di sostegno a favore di invalidi e disabili. Alcune disposizioni si applicano a livello nazionale, altre invece dipendono da leggi e normative locali e possono quindi variare da regione a regione, oppure da comune a comune.

Nel seguito prenderemo in esame, sommariamente, i seguenti tipi di prestazioni e agevolazioni:

- Benefici economici (pensioni e indennità)
- Esenzioni sulle prestazioni sanitarie e sui farmaci
- Agevolazioni lavorative
- Agevolazioni fiscali
- Agevolazioni per la mobilità
- Agevolazioni varie

Per poter usufruire dei benefici previsti, la condizione di invalidità del Paziente Alström deve essere accertata da parte di enti e strutture pubbliche accreditate.

Occorre considerare che gli esiti degli accertamenti - e i conseguenti benefici applicabili ai Pazienti - possono differire da caso a caso, in quanto la Sindrome di Alström comporta patologie a carico di apparati differenti, che possono inoltre manifestarsi con differenti livelli di gravità.

Tuttavia, nei paragrafi e negli esempi che seguono, verrà sempre fatto riferimento all'esistenza di una minorazione visiva, dato che questa è sostanzialmente riscontrabile nella totalità dei Pazienti Alström.

1 - CONDIZIONI DI INVALIDITA'

I tipi di invalidità generalmente collegati alla Sindrome di Alström riguardano soprattutto:

- La condizione di INVALIDITÀ CIVILE
- La CECITA'
- La condizione di HANDICAP

Tali condizioni, una volta accertate, prevedono differenti misure economiche e di sostegno ai Pazienti Alström, che vengono brevemente descritte nel seguito.

1.1 - INVALIDITÀ CIVILE

L'invalidità civile, regolata dalla legge n. 118 del 1971, indica la difficoltà di un individuo a svolgere attività tipiche della vita quotidiana a causa di deficit di tipo fisico e/o psicologico, che comportano una diminuzione permanente della sua capacità lavorativa.

Si considerano invalidi civili le persone affette da minorazione fisica, psichica o sensoriale, che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore al 33% oppure, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere le funzioni tipiche della loro età.

Sono considerati invalidi civili anche i ciechi civili e i sordi. Non lo sono, invece, le persone la cui invalidità deriva da altre cause (invalidi di guerra, invalidi del lavoro...).

Le misure previste per gli invalidi civili dipendono dal grado di invalidità, che viene determinato mediante Tabelle approvate con Decreto Ministeriale. Ai Pazienti Alström può essere riconosciuta la condizione di "invalidità civile al 100%".

1.2 - CECITA'

La Legge n.138 del 3 aprile 2001 in materia di "Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive" ha stabilito la definizione di ciechi totali, ciechi parziali, ipovedenti gravi, ipovedenti medio-gravi, ipovedenti lievi.

Si definiscono ciechi totali:

- coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi
- coloro che hanno la semplice percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare (campo visivo) è inferiore al 3%

Si definiscono ciechi parziali:

- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10%

Si definiscono ipovedenti gravi:

- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30%

Si definiscono ipovedenti medio-gravi:

- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50%

Si definiscono ipovedenti lievi:

- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60%

1.3 - HANDICAP (Legge 104)

La condizione di handicap è definita dalla legge 104 del 1992, in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata.

Si definisce "persona handicappata" chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, che determina difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, tale da causare svantaggio sociale.

Pertanto, mentre l'invalidità civile, valuta gli effetti sulla capacità lavorativa conseguenti a una menomazione, l'handicap valuta le conseguenze di tipo relazionale e sociale che tale menomazione comporta.

N.B. Per completare il quadro delle definizioni comunemente usate in quest'ambito, specifichiamo infine che la "disabilità" è la menomazione fisica o psichica che è causa dell'handicap, ossia della situazione di svantaggio sociale avvertita dalla persona disabile.

L'handicap può avere differenti livelli di gravità. La condizione di gravità è definita dall'art. 3, comma 3 della legge 104.

La legge 104 prevede diverse misure di sostegno, una parte delle quali (es. permessi lavorativi) sono però erogabili solo se, per l'handicap, sussistono le "condizioni di gravità".

Ci risulta che ai Pazienti Alström venga in genere riconosciuta la condizione di handicap, con applicazione della legge 104 e delle "condizioni di gravità" (art. 3, comma 3).

2 - DOMANDA DI INVALIDITA' CIVILE

Possono presentare domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile le persone affette da malattie e menomazioni permanenti, di natura fisica o psichica. I Pazienti Alström rientrano fra questi soggetti.

Dopo aver presentato la domanda di invalidità civile, il Paziente sarà sottoposto a una visita di accertamento, il cui esito gli verrà comunicato dall'INPS con apposito verbale.

La domanda di invalidità civile include generalmente, per i Pazienti Alström, l'accertamento delle tre condizioni indicate in precedenza: invalidità, cecità, handicap.

2.1 - INOLTARE LA DOMANDA

La domanda di invalidità civile va inoltrata all'INPS in due fasi.

- 1) Innanzitutto, il Paziente Alström deve rivolgersi al proprio medico curante, che compilerà un certificato (si noti che la prestazione è a pagamento), specificando una breve diagnosi e le condizioni da accertare che sono, generalmente quelle di "Invalidità", "Cecità" e "Handicap". Il medico provvederà poi ad inviare il certificato all'INPS, per via telematica, e ne rilascerà una copia al Paziente.
- 2) Entro 90 giorni dall'emissione del certificato medico, il Paziente Alström dovrà inviare all'INPS, per via telematica la domanda di invalidità civile, indicando il numero del certificato medico. La domanda può essere inviata direttamente dal Paziente, tramite il sito INPS, oppure tramite un ente autorizzato (generalmente un Patronato).

2.2 - VISITA DI ACCERTAMENTO

Entro 30 giorni dall'invio della domanda, il Paziente Alström riceverà la lettera di Convocazione per la visita di accertamento presso l'Ufficio Invalidi di competenza.

Alla visita occorre presentare la documentazione medica di cui il Paziente dispone (in originale e fotocopia): referti e certificati di visite specialistiche, di esami diagnostici (es. campi visivi), certificazione di malattia rara, ecc. Durante la visita, una Commissione Medica esaminerà le condizioni del Paziente, consulterà e acquisirà la documentazione presentata.

2.3 - ESITO DELL'ACCERTAMENTO

Dopo qualche settimana dalla visita, l'INPS spedisce al Paziente i Verbali di Accertamento con l'esito del riconoscimento di:

- Invalidità civile
- Cecità
- Condizione di handicap (legge 104), se è stata richiesta dal medico curante

Contro l'esito dell'accertamento è possibile presentare ricorso, nei tempi e secondo le modalità previste dalla normativa.

3 - PENSIONI E INDENNITÀ INPS PER INVALIDI CIVILI

Nella lettera che accompagna i "Verbali di Accertamento" viene indicato se, in base alle condizioni di invalidità accertate, il Paziente Alström possa aver diritto a richiedere prestazioni economiche erogate dall'INPS che comprendono, generalmente, pensioni e indennità.

Per richiedere tali prestazioni economiche, il Paziente dovrà attivare la cosiddetta "Fase Concessoria", ossia presentare un'ulteriore domanda all'INPS, indicando, fra l'altro, la propria situazione reddituale. Anche questa domanda va inoltrata per via telematica: direttamente dal Paziente, oppure affidandosi a un Patronato.

Gli importi di pensioni e indennità - specificati da tabelle aggiornate annualmente - sono determinati secondo i tipi e i gradi di invalidità accertati e possono essere soggetti a limiti di reddito.

Le tabelle del 2020 prevedono, nei casi più comuni delle invalidità riguardanti i Pazienti Alström, i seguenti importi:

CIECHI ASSOLUTI (sommare a+b)

- a) Pensione ciechi civili assoluti = € 310,17 (limite di reddito € 16.982,49)
- b) Accompagnamento ciechi civili assoluti = € 930,00 (senza limite di reddito)

CIECHI PARZIALI (sommare c+d)

- c) Pensione ciechi civili parziali = € 286,81 (limite di reddito € 16.982,49)
- d) Indennità speciale ciechi ventesimisti = € 212,43 (nessun limite di reddito)

INVALIDI CIVILI TOTALI 100% (e)

- e) Pensione invalidi civili totali = € 286,81 (limite di reddito € 16.982,49)

N.B. I ciechi parziali minori di 18 anni hanno diritto, in luogo della "indennità speciale ciechi ventesimisti", ad una "indennità di frequenza" di € 285,66 mensili per ogni mese di frequenza scolastica (limite di reddito: € 4.906,72) Il Paziente può scegliere se ricevere l'indennità speciale (un po' inferiore, ma erogata per 12 mesi), oppure l'indennità di frequenza (leggermente superiore, ma erogata solo per i mesi di frequenza scolastica).

Le regole di cumulabilità o incompatibilità di pensioni e indennità differenti non sono sempre di facile interpretazione. Un recente articolo esplicativo di alcune situazioni è riportato al link: <https://bit.ly/cumciechi>

4 - CERTIFICAZIONE DI MALATTIA RARA

In base alle direttive dell'Unione Europea, si definisce "rara" una malattia che colpisce non più di 5 pazienti su 10.000 abitanti. In Italia tali malattie sono incluse in un elenco, definito nel Decreto Ministeriale 279 del 2001, che include la Sindrome di Alström.

Tra le tutele previste per i pazienti affetti da una malattia rara, vi è l'esenzione dalla partecipazione al costo dell'assistenza sanitaria per la diagnosi, il trattamento, il monitoraggio e la prevenzione di aggravamenti della malattia. Non sono invece previste particolari agevolazioni sui farmaci.

Per ottenere la certificazione di "malattia rara" occorre rivolgersi al proprio medico curante, oppure a uno specialista del Servizio Sanitario Nazionale che, appurato il "sospetto di malattia rara", indirizzerà l'assistito

ad un centro di diagnosi e cura, accreditato a formulare la diagnosi, in modo che il Paziente possa usufruire del diritto all'esenzione.

Il Paziente dovrà quindi prendere contatto con la struttura sanitaria indicata e prenotare una visita specialistica.

In alcuni casi la certificazione di malattia rara può essere ottenuta sulla base della sola visita e delle informazioni raccolte nell'occasione, anche in mancanza di diagnosi genetica. In altri casi sarà invece necessario un test genetico su campioni di sangue prelevati al Paziente e (nel caso di malattia rara di origine ereditaria) a genitori o familiari.

Tutti gli esami effettuati allo scopo di arrivare a una diagnosi sono gratuiti, sia nel caso che si confermi la diagnosi di malattia rara, sia in caso contrario.

Se gli accertamenti confermano la diagnosi di malattia rara, la struttura rilascerà il "Certificato di diagnosi di malattia rara" con indicazione del codice di esenzione, che nel caso della Sindrome di Alström è RN1370.

5 - ESENZIONE SULLE PRESTAZIONI SANITARIE

Il Servizio Sanitario Nazionale prevede che i cittadini partecipino alla spesa sanitaria attraverso il pagamento di un "ticket", a meno che non sussistano condizioni di esenzione.

Le esenzioni da ticket per i Pazienti Alström riguardano:

- l'acquisto di farmaci
- altre prestazioni (visite specialistiche, analisi di laboratorio, esami diagnostici...)

5.1 - ESENZIONE PER VISITE SPECIALISTICHE, ANALISI, ESAMI

Le cause di esenzione applicabili ai Pazienti Alström sono:

- esenzione per malattie rare;
- esenzione per invalidità;
- esenzione per cecità (e sordità) civile

Per le malattie rare non esiste un elenco dettagliato delle prestazioni esenti, in quanto queste malattie possono necessitare di prestazioni sanitarie differenti. In linea generale sono esenti da ticket tutte le prestazioni utili per il trattamento e il monitoraggio della Sindrome di Alström e per la prevenzione di ulteriori aggravamenti.

In relazione alla loro condizione di invalidità e cecità, i Pazienti Alström possono beneficiare dell'esenzione dal ticket per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, per analisi di laboratorio e per altre prestazioni specialistiche, quando l'invalidità accertata li classifica in una delle seguenti categorie:

- invalidi civili con capacità lavorativa ridotta oltre il 66%;
- invalidi civili con indennità di accompagnamento;
- ciechi e sordomuti;

5.2 - ESENZIONE DA TICKET SUI FARMACI

I Pazienti Alström beneficiano in genere dell'esenzione dal ticket sui farmaci a causa della loro condizione di invalidità (la condizione di malattia rara non prevede, come già detto, esenzioni al riguardo).

Non esiste tuttavia una regola valida a livello nazionale per i ticket sui farmaci: tanto l'importo, quanto le modalità di applicazione variano da Regione a Regione in base a diversi fattori. Alcune Regioni italiane hanno autonomamente disposto l'erogazione gratuita di farmaci per malattia rara o di altri prodotti, anche non classificati come farmaci.

5.3 - RICHIEDERE L'ESENZIONE DA TICKET SU FARMACI, VISITE ED ESAMI

Occorre recarsi alla propria ASL e chiedere il rilascio dei certificati di esenzione, presentando i documenti personali del Paziente Alström (Documento di Identità e Tessera Sanitaria) e tutte le sue certificazioni:

- Certificazione di invalidità civile
- Certificazione della condizione di "cecità"
- Certificazione di malattia rara (Sindrome di Alström, Cod. RN1370)

I certificati di esenzione che vi saranno rilasciati riportano codici, che andranno comunicati al medico curante, in modo che possa sempre indicarli nelle prescrizioni mediche (ricette) per farmaci, visite ed esami.

6 - AGEVOLAZIONI LAVORATIVE

Nel caso di lavoro dipendente, i Pazienti Alström e i loro familiari possono usufruire di periodi retribuiti di assenza, a condizione che sia applicabile la Legge 104 in condizioni di gravità (art. 3, comma 3).

La normativa indica dettagliatamente quali familiari abbiano diritto alle agevolazioni, come vengano calcolate le retribuzioni, come vengano conteggiati i periodi di assenza ecc.

Per ottenere il diritto alle agevolazioni, il lavoratore deve informare il proprio datore di lavoro e, successivamente, inoltrare domanda all'INPS per via telematica (direttamente o tramite Patronato).

N.B. Non sono qui considerate, data la loro presumibile temporaneità, le agevolazioni previste dal Decreto Legge 18 del 17/3/2020 (Coronavirus).

6.1 - PERMESSI LAVORATIVI PER IL PAZIENTE ALSTRÖM

Il Paziente Alström che lavora come dipendente ha diritto a usufruire alternativamente di:

- 2 ore di permesso retribuito per ciascun giorno lavorativo del mese
- 3 giorni interi di permesso retribuito al mese (anche frazionabili)

6.2 - PERMESSI LAVORATIVI PER L'ASSISTENZA AL PAZIENTE ALSTRÖM

I familiari di Pazienti Alström che lavorano come dipendenti hanno diritto ad usufruire di 3 giorni di permesso retribuito al mese (anche frazionabili). Può usufruirne un solo familiare, con l'eccezione dei genitori che, entro limiti previsti dalle norme, possono beneficiarne alternativamente.

6.3 - CONGEDO STRAORDINARIO PER L'ASSISTENZA AL PAZIENTE ALSTRÖM

I genitori (o i familiari) di Pazienti Alström che lavorano come dipendenti possono usufruire di un periodo di congedo straordinario retribuito.

Il congedo può essere continuativo o frazionato e può durare fino ad un massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa. Può usufruirne un solo genitore (o un solo familiare).

I periodi di congedo non sono considerati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità pensionistica.

7 - AGEVOLAZIONI FISCALI

La normativa tributaria italiana prevede numerose agevolazioni fiscali per i disabili. Alcune disposizioni implicano la sussistenza della condizione di handicap (legge 104) e, in taluni casi, anche delle condizioni di gravità. Pertanto, i Pazienti Alström rientrano in genere fra i possibili beneficiari di tali provvedimenti.

Le agevolazioni fiscali si applicano al Paziente, oppure ai genitori o ai familiari di cui è fiscalmente a carico.

Per una descrizione esauriente, si può fare riferimento alla guida: "Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità" dell' Agenzia delle Entrate, edizione ottobre 2019, disponibile a: <https://bit.ly/guidafiscale>

7.1 - ESENZIONE DAL BOLLO AUTO

I Pazienti Alström hanno diritto all' esenzione dal bollo auto per un veicolo intestato a loro oppure a un familiare di cui sono fiscalmente a carico, a condizione che il veicolo sia prevalentemente destinato al trasporto del Paziente.

L' esenzione è prevista per diverse categorie di disabili fra cui:

- Sordi, non vedenti e ipovedenti gravi
- Disabili con grave limitazione della capacità di deambulare

L' esenzione da bollo spetta per un solo veicolo per volta, nuovo o usato, di cilindrata inferiore a 2000cc se alimentato a benzina. Nel caso il veicolo venga demolito o venduto, l' agevolazione può essere richiesta per un nuovo veicolo.

Ottenuta l' esenzione, non occorre ripresentare la domanda per gli anni successivi.

L' esenzione va richiesta agli uffici dell' ACI, oppure all' Ufficio Tributi della propria Regione, oppure a un ufficio territoriale dell' Agenzia delle Entrate, presentando (nella maggior parte dei casi) la seguente documentazione:

- Domanda di esenzione
- Copia del libretto di circolazione
- Verbale della Legge 104 che attesti le ridotte o impedito capacità motorie
- Eventuale autocertificazione, attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell' intestatario del veicolo

7.2 - ALTRE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO

Il diritto all' esenzione del bollo fa parte di un insieme di agevolazioni fiscali per il settore auto, che comprendono anche:

- l' IVA agevolata al 4% anziché al 22% sull' acquisto di un veicolo nuovo o usato, di cilindrata inferiore a 2000cc se alimentato a benzina. Il beneficio spetta una sola volta in un periodo di 4 anni.
- la detrazione d' imposta (IRPEF) del 19% sulle spese di acquisto del veicolo
- l' esenzione dall' imposta di trascrizione (passaggio di proprietà)

7.3 - ALTRE AGEVOLAZIONI FISCALI

Ulteriori agevolazioni riguardano le detrazioni e le deduzioni sul reddito, le riduzioni di imposta (IVA agevolata) per alcuni acquisti e i limiti di esenzione di alcune imposte. In sintesi:

- La detrazione per i figli a carico (Importo variabile col reddito)
- Le detrazioni per spese sanitarie e le spese per i mezzi di ausilio
 - detrazione per spese mediche generiche e di assistenza specifica
 - detrazione Irpef del 19% della spesa per i sussidi tecnici e informatici
 - IVA al 4% per l'acquisto dei sussidi tecnici e informatici
 - IVA al 4% sui prodotti editoriali per ciechi e ipovedenti
 - detrazione del 19% delle spese per i servizi di interprete ai sordi
 - detrazioni del 19% delle spese di acquisto e mantenimento dei cani guida
- Le detrazioni per l'eliminazione delle barriere architettoniche
- L'esenzione imposte per successioni e donazioni sotto 1.500.000 euro

8 - AGEVOLAZIONI PER LA MOBILITA'

8.1 - CONTRASSEGNO AUTO

I Pazienti Alström, cui è stata accertata la condizione di ciechi totali o parziali, possono richiedere il "contrassegno disabili", un tagliando che permette alle persone con problemi di deambulazione e ai non vedenti di ottenere facilitazioni di parcheggio e di transito anche in zone vietate alla generalità dei veicoli (es. ZTL, corsie preferenziali...).

La domanda per il rilascio del contrassegno va fatta al proprio Comune di residenza. Il contrassegno è valido in Italia e nei paesi dell'Unione Europea, scade dopo 5 anni e può essere rinnovato.

Ogni comune può prevedere specifiche norme per la sosta e il transito, nelle aree a circolazione limitata del proprio territorio, dei veicoli che trasportano un disabile. Per evitare sanzioni si consiglia di consultare i regolamenti comunali prima di mettersi in viaggio.

8.2 - TESSERA PER I VIAGGI IN TRENO

I Pazienti Alström possono richiedere, tramite l'Unione italiana Ciechi e Ipovedenti, la tessera di circolazione ferroviaria Modello 28/C, valida per 5 anni. Se il Paziente viaggia da solo ha diritto a uno sconto del 20%. Se il Paziente ha diritto all'accompagnamento, può inoltre richiedere la Carta Blu, che dà diritto al viaggio gratuito per l'accompagnatore. Spesso ai

viaggi ferroviari dei disabili si applicano condizioni e limitazioni, da verificare sempre col gestore del servizio (Trenitalia, Trenord, Italo...)

8.3 - ASSISTENZA PER I VIAGGI IN TRENO O IN AEREO

In occasione di partenze e arrivi, i Pazienti Alström possono usufruire di servizi di accoglienza e accompagnamento gratuiti, erogati tramite la "Sala Amica" (negli aeroporti), oppure tramite la "Sala Blu" (che copre 270 stazioni ferroviarie). In entrambi i casi il Paziente viene accompagnato nel tragitto fra l'interno del mezzo di trasporto e il luogo concordato. Il servizio deve essere prenotato anticipatamente.

8.4 - TESSERA DI LIBERA CIRCOLAZIONE SUI MEZZI PUBBLICI (REGIONALE)

In alcune regioni italiane, i minorati della vista residenti possono viaggiare gratuitamente, anche con un eventuale accompagnatore, sui mezzi pubblici urbani ed extra-urbani. È inoltre possibile, a condizioni differenti da zona a zona, viaggiare gratuitamente sui treni locali, sulle funicolari, sui battelli lacustri...

La Regione Lombardia rilascia alle persone disabili la Carta Regionale di Trasporto, una tessera di libera circolazione sui mezzi pubblici della regione (servizi urbani e interurbani). Sono inclusi i percorsi in 2° classe sulle reti ferroviarie Trenitalia e Trenord. La tessera dà diritto al viaggio gratuito di titolare e accompagnatore.

Per le altre Regioni occorre rivolgersi ai recapiti della regione stessa.

9 – ALTRE AGEVOLAZIONI

9.1 - ACQUISTO DI AUSILI, PROTESI E STRUMENTAZIONI

I Pazienti Alström possono usufruire di agevolazioni per l'acquisto di ausili e protesi, definiti in un apposito elenco, generalmente conosciuto come "Nomenclatore tariffario degli ausili e delle protesi". L'elenco risale al 1999, ma è stato recentemente aggiornato con la legge n. 96 del 2017 che lo ha incluso nei cosiddetti LEA (Livelli Essenziali di Assistenza).

Per avviare l'iter di acquisto, non sempre agevole, occorre rivolgersi a un medico prescrittore, individuabile tramite le indicazioni della propria ASL, del proprio specialista, oppure del medico curante. Inoltre, gli stessi fornitori dei dispositivi possono darvi generalmente informazioni in merito.

La Regione Lombardia ha inoltre previsto, con la Legge Regionale n. 23 del 1999, agevolazioni per strumentazioni tecnologicamente avanzate, non comprese nel Nomenclatore Tariffario.

Le agevolazioni della L.R. 23 sono soggette a disponibilità di fondi e ciascun Paziente può inoltrare domanda ogni tre anni. Per avviare la richiesta occorre far riferimento alla propria ASL, presso il Dipartimento ASSI Servizio Disabili. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Regione Lombardia.

9.2 - ESONERO DALLE TASSE UNIVERSITARIE

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, articolo 8, prevede l'esonero dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari agli studenti in situazione di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, indipendentemente dalla situazione economica della famiglia. Gli atenei possono inoltre prevedere, autonomamente, di ridurre tale percentuale.

9.3 – ASSEGNAZIONE CANI-GUIDA PER NON VEDENTI

In Italia, i cani vengono "assegnati" (ossia dati in affidamento) gratuitamente su richiesta dell'interessato, previo colloquio con un centro di addestramento per verificare l'idoneità della persona. L'attesa è spesso lunga, almeno 12 mesi.

Per richiedere il cane, bisogna essere maggiorenni, in possesso del verbale INPS attestante la condizione visiva e di un certificato di idoneità rilasciato dal medico di base.

Discriminare un non vedente per il fatto che sia accompagnato da un cane-guida è punibile con un'ammenda fino a 2500 euro. La legge sancisce inoltre che un cane-guida può entrare in qualunque esercizio aperto al pubblico, sui mezzi pubblici e nelle spiagge ed è esonerato dall'obbligo della museruola.

10 - ULTERIORI RIFERIMENTI

Questo vademecum non intende sostituire in alcun modo le fonti ufficiali di informazione, alle quali si rimanda per chiarimenti, dettagli e per verificare l'applicabilità delle norme alla propria situazione.

Per ulteriori approfondimenti potete consultare il materiale disponibile in rete, il sito dell'INPS e quelli della vostra Regione o del vostro Comune.

Si segnalano infine:

1. L'opuscolo "Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità"
(Agenzia delle Entrate, Edizione 2019) <https://bit.ly/guidafiscale>

2. Alcuni siti di organizzazioni attive nel settore della disabilità:

<https://www.handylex.org>

<https://www.disabili.com/>

<https://www.eurordis.org/it>

<https://www.superabile.it>

<https://www.osservatoriomalattierare.it/>

ASS.A.I. ONLUS - Associazione Sindrome di Alström Italia

www.alstrom.it

info@alstrom.it

Stampato in proprio – Milano, 30 marzo 2020